

COMUNE DI MOLVENA

ART. 1 OGGETTO DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Molvena, ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

ART. 2 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Molvena, ente locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e lo svolgimento della propria attività, cui provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

3. Il Comune è costituito dalla popolazione residente in Molvena.

ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune è costituito dai centri abitati di Molvena, Mure e Villa.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,42 e confina con i Comuni di Marostica, Pianezze, Mason Vicentino, Fara Vicentino e Salcedo.

3. Il Comune ha la sua sede legale nell'edificio comunale in Via Roma n. 86, Molvena.

4. Le adunanze dell'organo elettivo collegiale si svolgono nella sala consiliare sita in Via Roma n. 84. Le adunanze della Giunta si svolgono nella sala a ciò adibita presso la Sede Municipale in Via Roma n. 86.

5. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati in sedi diverse da quelle di cui al comma precedente.

ART. 4 SEGNI DISTINTIVI

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il bollo.

2. Lo stemma del Comune, concesso con D.P.R. 29.10.1958, è rappresentato da un bacile con fontana d'argento zampillante acqua al naturale ed accompagnata in capo da tre stelle a sei raggi d'argento ordinate in fascia. L'ornamento esteriore è costituito a sinistra da un ramo di alloro e a destra da un ramo di quercia legati da un nastro di colore rosso, il tutto è sovrastato da una corona.

3. Il gonfalone del Comune, concesso con D.P.R. 29.10.1958, è costituito da un drappo partito di bianco e azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto del Comune con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Molvena". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati, l'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale; sulla freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome; cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali frangiati d'argento.

4. Il bollo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed incorona la dicitura: "Comune di Molvena (Vicenza)" serve ad identificare e certificare l'autenticità degli atti.

5. L'uso dei simboli è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale.

ART. 5 FINALITÀ ED OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune di Molvena svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali e concorre alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Regione, Provincia e della Comunità Montana di cui fa parte. Svolge tutte le funzioni che ritenga di interesse della propria popolazione.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. Il Comune di Molvena, in particolare:

- a) orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica;
- b) favorisce lo sviluppo economico e sociale della Comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica pubblica e privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, tutela la salute dei cittadini, favorisce la soluzione del bisogno

abitativo, valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
c) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta;
d) adotta tutte le misure atte a garantire un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona nel rispetto del principio della pari opportunità, sostiene l'istituzione della famiglia quale cardine della società civile, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

ART. 6 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali promuove la collaborazione con i comuni vicini, con la Regione, Provincia e con la Comunità Montana di cui fa parte.

2. Prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 7 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:

- a) istanze, petizioni e proposte;
- b) le consultazioni popolari e i referendum consultivi;
- c) gli organismi di partecipazione;
- d) le libere forme associative locali.

ART. 8 ISTANZE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune.

ART. 9 PETIZIONI

1. I cittadini possono presentare petizioni.
2. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto e denuncia, sottoscritta da almeno trenta cittadini residenti o almeno 2 associazioni iscritte all'albo, di cui al seguente art. 17 (5° comma), diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune.

ART. 10 PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

ART. 11 ESAME DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE

1. L'esame delle istanze, petizioni e proposte è disciplinato dal Regolamento sui procedimenti.

ART. 12 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva pertinenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
 - a) convocazione di assemblee;
 - b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione;
2. Il Sindaco convoca le assemblee pubbliche anche su iniziativa di almeno n. 50 cittadini, residenti.
3. L'esito della consultazione popolare va adeguatamente pubblicizzato. Gli organi comunali, entro il termine massimo di 6 mesi, adottano provvedimenti relativi alla attuazione dell'esito della consultazione.

ART. 13 DIVIETO DI CONSULTAZIONE

1. Le consultazioni di cui al precedente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.

ART. 14 REFERENDUM CONSULTIVI

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e in forma non tendenziosa e deve riguardare una unica questione concreta, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Non possono essere proposti referendum consultivi nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione comunale ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto. A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.

5. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di quattro quesiti.

7. Possono assumere l'iniziativa referendaria:

- a) il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) il Consiglio Comunale con deliberazione contenente il quesito referendario.

8. Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

9. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 15 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

ART. 16 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, turistico, ambientale ed economico.
2. Può promuovere, in particolare la formazione della consulta delle associazioni del Comune.
3. Gli organismi di partecipazione possono avanzare proposte ed essere consultati dal Comune nei settori sopra indicati.
4. Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione.

ART. 17 VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
2. Gli organi di governo e le commissioni consiliari possono promuovere ed attuare la consultazione degli organismi associativi.
3. Sono considerati di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi operanti nei settori sopracitati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. È istituito l'albo delle associazioni con le modalità previste dal regolamento.

ART. 18

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il diritto di partecipare al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'apposito regolamento.

2. Le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari.

ART. 19

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Nella Sede Municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, delle determinazioni, delle concessioni edilizie e di tutti gli atti e gli avvisi che, per disposizione di legge, del presente Statuto, e di regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.

2. Apposite bacheche saranno allestite in vari punti del territorio comunale per la pubblicazione degli atti o fatti di maggior rilievo per la popolazione.

3. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta.

ART. 20

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

2. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella L. n. 241/90, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile per gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, ai avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

ART. 21 DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il controllo dell'azione amministrativa e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.

2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.

3. È compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. E', altresì, compito del difensore civico provvedere al controllo di cui all'art. 17 della L. 15.05.1997 n. 127.

4. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.

5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore, avere titolo di studio di scuola media superiore e adeguata esperienza amministrativa. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.

6. Al difensore civico è corrisposta una indennità mensile stabilita dal Consiglio Comunale nell'atto di nomina.

7. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti.

8. Il difensore civico presenterà al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'attività svolta.

9. Il Consiglio Comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

ART. 22 DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1. La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovracomunale con altri Comuni e con la Comunità Montana. In tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I
GENERALITÀ

ART. 23
GENERALITÀ

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 24
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.

ART. 25
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dalla legge 08.06.1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

SEZ. II
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 26
I DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di

mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare:

- a) proposte di deliberazione;
- b) interrogazioni e mozioni;
- c) ordini del giorno.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta, redatta per iscritto o eccezionalmente in forma verbale, diretta ad avere informazioni circa la veridicità di fatti determinati o i motivi e le circostanze di adozione di un provvedimento o di trattazione di una questione.

4. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di esclusiva competenza del Consiglio, allo scopo di proporre un dibattito e una votazione sull'atteggiamento che si ritiene l'Amministrazione debba tenere nella trattazione di una determinata questione, o di provocare un giudizio del Consiglio su posizioni o decisioni assunte dall'Amministrazione.

5. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di carattere politico o sociale generale, sui quali si ritenga opportuno che la comunità locale, attraverso il Consiglio, esprima valutazioni, proposte o richieste.

6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico-amministrativo e di iniziativa del Consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

ART. 27

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 28

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, è

Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

ART. 29 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere formulate per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali dalla carica di consigliere della metà più uno dei membri assegnati, non computando fra essi il Sindaco.

ART. 30 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due membri.

2. Nel caso che una lista presentata abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, le relative attribuzioni, nonché il procedimento per la designazione dei Capigruppo.

4. In caso di mancata designazione, il Capogruppo viene identificato per la maggioranza nel Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, con esclusione del Sindaco, per le minoranze nei candidati alla carica di Sindaco.

SEZ. III LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 31 GENERALITÀ

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti,

temporanee e di indagine.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le norme di funzionamento, l'organizzazione, gli eventuali emolumenti spettanti ai singoli membri, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

ART. 33

COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi, sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

2. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

ART. 34

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività della Amministrazione.

2. I risultati delle indagini vengono riferiti al Consiglio Comunale.

SEZ. IV

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 35

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. È convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto con il seguente ordine del

giorno:

- a) convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
- b) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta e del Vice-Sindaco;
- c) discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Nel caso in cui la proposta degli indirizzi generali di governo non venga approvata, il Sindaco dovrà convocare il Consiglio entro gli otto giorni successivi per la discussione e la approvazione di un nuovo documento contenente gli indirizzi di cui sopra.

ART. 36

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, in via ordinaria o d'urgenza, o su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto dal comma 2° è ridotto a 24 ore.

4. La notificazione dell'avviso di convocazione viene eseguita secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 37

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o di impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore a ciò delegato.

2. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

3. Gli assessori non consiglieri non possono presiedere il Consiglio.

ART. 38

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine

del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i Consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.

ART. 39

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

ART. 40

VOTO PALESE E SEGRETO

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere secondo la normativa vigente.

ART. 41

MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. In seconda convocazione le adunanze sono validamente costituite purché siano presenti almeno quattro membri del Consiglio.
3. Il regolamento prevede i casi nei quali in seconda convocazione determinati argomenti non possono essere discussi e deliberati se non vi è la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 42

MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni e le proposte sottoposte al Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze

qualificate.

ART. 43 ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda dell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 44 NOMINE

1. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale, salvo che per legge sia prevista una maggioranza qualificata, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.
2. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. La nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge viene effettuato con voto limitato.
4. Nel caso in cui la legge preveda la rappresentanza della minoranza, allorché a seguito delle votazioni non sia risultato eletto alcun Consigliere della stessa, viene nominato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il candidato della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 45 DELIBERAZIONI PER LE QUALI È PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA

1. Sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati le seguenti deliberazioni:

- a) inammissibilità del Referendum consultivo;
- b) mancato recepimento di Referendum validamente svolto.

ART. 46 ADUNANZE "APERTE"

1. Nel caso il Consiglio debba discutere di problemi politico-sociali particolarmente sentiti dalla collettività o con risvolti che interessano anche altre collettività locali, può essere convocato in adunanza "aperta" alla quale possono essere invitati, oltre ai Consiglieri, esponenti politici, rappresentanti di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, cittadini interessati ai temi in discussione.

2. Le modalità di svolgimento delle adunanze "aperte" sono disciplinate dal regolamento.

3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale possono essere votati documenti e raccomandazioni, ma non possono essere adottate formali deliberazioni né assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

ART. 47 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 2 Assessori tra cui un Vice-Sindaco.

2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche coloro che non appartengono al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. L'Assessore non consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della Giunta medesima.

4. Gli Assessori non consiglieri partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio comunale con facoltà di prendere la parola con i limiti e le modalità previste per i consiglieri comunali.

In ogni caso non hanno diritto di voto.

5. Tra gli Assessori e tra essi e il Sindaco non può sussistere un vincolo di

coniugio o di parentela o di affinità fino al terzo grado.

ART. 48 ASSESSORI

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con atto scritto.
2. Essi svolgono attività propositiva, di supporto e collaborazione all'operato del Sindaco, nelle materie attribuite alla competenza della Giunta.
3. Nell'ambito dei poteri disciplinati dal precedente comma, ciascun Assessore può essere incaricato dal Sindaco della cura di specifici settori di attività.
4. Gli Assessori non svolgono, pertanto, attività con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del Sindaco ad essi espressamente delegata.

ART. 49 COMPETENZE

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività di proposta e di impulso all'attività del Consiglio Comunale, impronta la propria attività al principio della collegialità.
2. Salvo quanto prescritto dall'articolo seguente adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco o alla competenza degli organi burocratici del Comune.
3. Nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e gestione amministrativa spetta alla Giunta Comunale l'assegnazione agli organi burocratici di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata ai procedimenti o sub procedimenti attribuiti alla responsabilità degli uffici, determinando gli obiettivi di gestione.
4. Le dotazioni necessarie sono assegnate secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 50 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 51 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati funzionari, esperti, altri organi comunali e cittadini con le modalità fissate dal regolamento.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 52 DURATA IN CARICA

1. La Giunta Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

2. Salvo il caso previsto dal comma seguente, lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza della Giunta.

3. Qualora lo scioglimento del Consiglio Comunale consegua dalle dimissioni, da impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

ART. 53 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 54

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini sino al quarto grado civile.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dal luogo della riunione durante il tempo della discussione e votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

ART. 55

ASSISTENZA E VERBALIZZAZIONE

1. Ad ogni seduta degli organi collegiali partecipa il Segretario Comunale, o se impedito o assente il Vice-Segretario, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e rende consulenze sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli Assessori e dai Consiglieri.

2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il Segretario Comunale ed il Vice-Segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. In questo caso sarà chiamato a sostituire temporaneamente il Segretario o il Vice-Segretario un componente dell'organo collegiale che non potrà essere il Sindaco ma sarà individuato da quest'ultimo.

3. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario Comunale o da chi lo ha sostituito.

CAPO IV

ART. 56

IL SINDACO

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.

ART. 57

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, spetta al Sindaco:

- a) la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- b) la formulazione di direttive politiche ed amministrative rivolte alla Giunta ed agli organi burocratici;

- c) la nomina e revoca dei componenti della Giunta;
- d) l'assegnazione ai singoli assessori delle funzioni espressamente delegate;
- e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge ed il conferimento al medesimo dell'incarico di direttore generale;
- f) la nomina e la revoca del direttore generale, previa convenzione con altri Comuni fino al raggiungimento dei 15.000 abitanti, disciplinandone contestualmente i rapporti con il Segretario Comunale qualora quest'ultimo non sia stato insignito della carica;
- g) la convocazione periodica in apposite conferenze interne di servizio degli assessori delegati o incaricati ai vari settori del Segretario Comunale, del direttore generale, se separatamente nominato, del responsabile del servizio finanziario e del personale interessato per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
- h) la richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
- i) la rappresentanza del Comune in giudizio e la firma del mandato alla lite;
- l) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) l'adozione di ordinanze ordinarie, necessitate e contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo;
- n) la convocazione di comizi per i referendum consultivi;
- o) la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza degli organi collegiali ai sensi delle norme regolamentari;
- p) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presieduti secondo le previsioni del regolamento;
- q) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 58 VICE-SINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice-Sindaco che lo sostituisce, nel caso di sua assenza o impedimento, nell'esercizio delle funzioni.

2. Nel caso di impedimenti o di assenze anche del Vice-Sindaco il Sindaco è sostituito dall'Assessore delegato.

ART. 59 DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe agli Assessori solamente nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Il Sindaco può delegare l'Assessore alle finanze e ai tributi a rappresentare il Comune dinanzi alle Commissioni tributarie.
3. Agli Assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Sindaco.
4. Gli Assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al Sindaco.

ART. 60

DELEGHE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco non può comunque delegare tutti quegli atti che la legge assegna in via esclusiva alla sua competenza.

ART. 61

COMUNICAZIONE ED EFFICACIA DELLE DELEGHE

1. Le deleghe rilasciate al Vice-Sindaco e agli Assessori sono comunicate al Consiglio.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

ART. 62

CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. L'atto di dimissioni del Sindaco, è ricevuto, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario comunale. Il Consiglio Comunale è immediatamente convocato per la discussione sulle dimissioni del Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione all'organo assembleare.
3. Spetta al Consiglio Comunale accertare l'impedimento permanente o la decadenza del Sindaco.
4. Il decesso del Sindaco viene immediatamente comunicato dal Vice-Sindaco al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
5. La rimozione o la sospensione dalla carica di Sindaco sono disposte dagli organi stabiliti dalla legge.

ART. 63
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. La mozione di sfiducia è ricevuta, ai fini della presentazione al Consiglio, dal Segretario Comunale.
3. In caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione di sfiducia, con le modalità previste dalla legge, la deliberazione è senza indugio trasmessa al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

ART. 64
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza negli uffici e nei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dalla organizzazione gerarchica degli uffici e servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario comunale e/o il direttore generale.
3. Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del Segretario comunale/direttore generale e dei responsabili dei servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

ART. 65
UFFICI

1. Gli uffici sono raggruppati in aree secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
 - a) massima flessibilità;
 - b) articolazioni per funzioni omogenee, finali o strumentali;
 - c) trasparenza;
 - d) collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.

ART. 66
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei Responsabili dei Servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 67

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, se nominato previa stipula di convenzione tra i comuni, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente. Gli compete, in particolare, la predisposizione del "piano delle risorse e degli obiettivi".

2. In assenza della nomina del Direttore Generale, il Sindaco conferisce al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, ed altre funzioni di carattere gestionale.

ART. 68

IL VICE-SEGRETARIO

1. All'interno della dotazione organica potrà essere individuato il soggetto in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Vice-Segretario Comunale.

2. Il Vice-Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 69

RESPONSABILI DI AREA

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza, nell'intento di fornire ai cittadini un servizio agevole e rispettoso delle loro necessità ed esigenze.

2. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio.

3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

4. L'Amministrazione Comunale si articola in aree per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

5. Il Responsabile dell'area organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione dei servizi e delle funzioni nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

7. Ai Responsabili dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 70 RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile dell'Area risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
- b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- d) del buon andamento e della economicità della gestione.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

ART. 71 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE

1. Il Comune può assumere l'esercizio dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di

funzioni comunali, nei casi in cui la dimensione del servizio non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente del servizio stesso.

ART. 72

NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, il revisore dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.

3. I candidati devono presentare un curriculum sottoscritto e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

ART. 73

ISTITUZIONE

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sulla incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

ART. 74

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni o a società a responsabilità limitata sia superiore al venti per cento, il relativo atto costitutivo dovrà prevedere la presenza di almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nominato dal Comune, ai sensi dell'art.

2458 del codice civile.

ART. 75
PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

ART. 76
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETÀ DI CAPITALI
E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un Assessore da esso delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ

ART. 77
PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, progetti.

3. Il regolamento, nell'ambito dei principi contabili stabiliti da leggi di settore, definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

4. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, il regolamento di contabilità determina tempi e modalità di informazione.

ART. 78
IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la corretta ed economica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

2. Tale controllo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) globalità;
- b) periodicità;
- c) tempestività.

ART. 79 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. E' revocabile solo per inadempienza e nei casi previsti dalla legge. Le cause di cessazione dall'incarico sono stabilite dalla legge.

3. Non può essere eletto alla carica e, se eletto, decade dall'ufficio:

- a) chi è parente o affine del Sindaco e/o degli Assessori entro il quarto grado;
- b) chi è legato al Comune o agli enti da esso dipendenti, sottoposti a vigilanza o sovvenzioni del Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche se non continuativa.

4. La decadenza prevista dal comma precedente, come negli altri casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Comunale.

5. Il revisore esercita le funzioni ed attività indicate nel regolamento di contabilità.

6. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue affermazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

7. I diritti, compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

ART. 80 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo il riscontro di legittimità da parte del Co.Re.Co.

3. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore, per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

ART. 81 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Si promuoveranno le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 82 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Ogni modifica dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 83 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLO STATUTO

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ai principi e alle norme dell'ordinamento giuridico.

ART. 84
ABROGAZIONE

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 2 ottobre 1991 e n. 9 del 9 marzo 1992.